



1° gennaio 2020

# Aiuto all'esecuzione per l'attuazione delle prescrizioni sugli impianti e apparecchi secondo l'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne)

Etichettatura energetica e prescrizioni in materia di efficienza



© UFE 2016



# 1. Introduzione

Il presente aiuto all'esecuzione spiega nel dettaglio come attuare le prescrizioni sugli apparecchi secondo gli allegati da 1 a 3 dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne). Il documento poggia sulle basi legali attualmente in vigore e segue la logica e lo scopo della legge sull'energia (LEne; RS 730.0) e dell'OEEne.

## 1.1 Basi legali

Dal 1° gennaio 2002, in Svizzera, il consumo energetico e altre caratteristiche di molti apparecchi elettrici devono essere dichiarati mediante etichetta energia. Inoltre, devono essere rispettate esigenze minime in relazione alla commercializzazione degli apparecchi.

Le esigenze legali in materia di commercializzazione ed etichettatura sono definite nell'OEEne.

## 1.2 Definizioni

### Commercializzazione

Secondo l'articolo 2 lettera a OEEne, per «**commercializzazione**» si intende la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi.

Un apparecchio è considerato commercializzato, non appena il produttore o l'importatore - nell'ambito di un'attività commerciale - l'ha immesso per la prima volta sul mercato svizzero e ceduto a un commerciante o direttamente a un cliente finale.

### Cessione

Secondo l'articolo 2 lettera b OEEne, per «**cessione**» si intende l'ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale.

È inteso il passaggio di un apparecchio dopo la commercializzazione, la vendita a titolo professionale da un commerciante a un altro commerciante oppure da un commerciante al cliente finale.

Se è commercializzato per la prima volta legalmente (vale a dire se soddisfa le prescrizioni in vigore), un apparecchio può essere rivenduto a titolo professionale fino al termine previsto per la cessione. Dopo tale termine, l'apparecchio deve essere tolto dal mercato definitivamente. Risulta perciò determinante la data dell'immissione sul mercato o della vendita dell'apparecchio. Non appena un apparecchio viene venduto a titolo professionale, prima dell'installazione a destinazione, la fattispecie non concerne più la cessione regolata dall'OEEne, ma solo l'installazione in loco. Alla scadenza del termine per la cessione non sarebbe tuttavia più consentita un'ulteriore vendita a titolo professionale.

### Osservazione

Va inoltre osservato che la messa in offerta è equiparata alla commercializzazione e alla cessione (cfr. art. 2 lett. a e b OEEne) e che, di conseguenza, le esigenze sancite dall'OEEne devono essere soddisfatte già prima della vera e propria commercializzazione o cessione.



## 1.3 Esempi tratti dalla prassi

### Esempio n. 1

Un commerciante o un produttore che importa un apparecchio in Svizzera deve accertarsi che il prodotto soddisfi le esigenze sancite dall'OEEne in vigore al momento del passaggio della dogana svizzera. Può custodire gli apparecchi nel proprio magazzino e venderli a titolo professionale fino allo scadere del termine previsto per la cessione. Se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato sul suolo svizzero (colore, marca ecc.), tale passaggio richiede una nuova commercializzazione. In questo caso devono essere soddisfatte le esigenze in vigore al momento della nuova commercializzazione.

### Esempio n. 2

Un produttore di un apparecchio per il mercato svizzero deve accertarsi che il prodotto soddisfi le esigenze sancite dall'OEEne al momento della prima immissione sul mercato a titolo oneroso o gratuito. Può custodire gli apparecchi nel proprio magazzino e cederli o venderli entro il termine previsto per la cessione.

### Esempio n. 3

Un esercente che acquista un apparecchio all'estero è responsabile della commercializzazione e deve accertarsi che al momento dell'importazione il prodotto soddisfi le esigenze sancite dall'OEEne.

### Osservazione

Il commerciante, il produttore o l'esercente negli esempi n. 1-3, che ha legalmente commercializzato o ceduto gli apparecchi in Svizzera e che li custodisce nel proprio magazzino, può vendere ulteriormente gli apparecchi soltanto entro il termine previsto per la cessione. Alla scadenza del termine, i prodotti non possono più essere ceduti a terzi.

## 1.4 Doveri legati all'etichettatura mediante etichetta energia

**Produttori, commercianti, fornitori e installatori** che commercializzano o cedono gli apparecchi secondo gli allegati da 1 a 3 dell'OEEne, devono garantire che l'etichetta energia sia apposta sugli apparecchi da esposizione e figuri nella documentazione del prodotto. La documentazione di vendita e la pubblicità devono indicare la classe di efficienza energetica con caratteri bianchi sulla freccia del colore e della forma corrispondente alla relativa classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta energia. La grandezza della freccia deve essere equivalente a quella del prezzo. Può essere raffigurata anche l'intera etichetta energia. La classe di efficienza energetica di un prodotto deve essere indicata anche nei cataloghi e nelle offerte (cfr. cap. 6). Se la pubblicazione è in bianco e nero, non è necessario soddisfare i criteri relativi al colore.

**Produttori, commercianti e fornitori** devono inoltre garantire che ogni apparecchio venga fornito con un'etichetta energia; la forma e i contenuti dell'etichetta devono soddisfare le esigenze definite negli allegati da 1 a 3 dell'OEEne. Ogni apparecchio deve inoltre disporre di un'etichetta elettronica. Anche gli installatori che commercializzano gli apparecchi devono adempiere questo dovere.

Un riepilogo delle diverse classi di etichette energia sono disponibili su [www.svizzeraenergia.ch](http://www.svizzeraenergia.ch) → Etichette energia



## 2. Esecuzione

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) controlla se gli apparecchi commercializzati soddisfano le prescrizioni sancite dall'OEEne. L'esecuzione di tali controlli è stata affidata a Electrosuisse e all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).


I controlli si svolgono in tre tappe:

- controllo generale del mercato che comprende verifiche sporadiche, senza preavviso, dell'etichettatura degli apparecchi nei punti vendita, nelle esposizioni, nella documentazione di vendita o nella pubblicità;
- controlli amministrativi dei rapporti di verifica e della documentazione necessaria per la commercializzazione;
- controlli delle dichiarazioni dei produttori mediante misurazioni.



### 3. Etichettatura nella vendita

I **commercianti** devono garantire che l'etichetta energia, messa a disposizione dai fornitori, venga apposta in modo ben visibile su tutti gli apparecchi esposti nei punti vendita. L'etichetta può essere esposta su un supporto insieme al prezzo o attaccata come cartellino direttamente a una lampada o a un aspirapolvere oppure comparire su supporto elettronico; in ogni caso deve essere sempre riconducibile all'apparecchio a cui si riferisce. Queste regole valgono anche per le fiere o le esposizioni.



### 4. Etichettatura nella pubblicità

Nella **documentazione di vendita** e nella **pubblicità** la classe di efficienza energetica deve essere indicata con caratteri bianchi sulla freccia del colore e della forma corrispondente alla relativa classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta energia. La grandezza della freccia deve essere equivalente a quella del prezzo. Può essere raffigurata anche l'intera etichetta energia. Se la pubblicazione è in bianco e nero, non devono essere soddisfatti i criteri relativi al colore.



**Firma ABC LED-TV mit Ultra HD**  
• DVB-T/C (CI+), DVB-S2 • webOS 2.0: Zugriff auf Internet, Apps, etc. • WLAN integriert



## 5. Etichettatura nel commercio online

Nel **commercio online** l'etichetta messa a disposizione dal fornitore deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile vicino al prezzo del prodotto e la grandezza deve essere proporzionata. L'etichetta può essere raffigurata mediante una visualizzazione annidata, vale a dire che in un primo momento è visibile solo la freccia e, in seguito, l'etichetta nel suo insieme.

In caso di visualizzazione annidata, l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta deve contemplare


- una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto figurante sull'etichetta;
- la classe di efficienza energetica del prodotto con caratteri bianchi di dimensione equivalente a quelli del prezzo; e
- uno dei due formati qui di seguito:



Con la visualizzazione annidata, l'etichetta del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o toccando/trascinando la freccia sullo schermo tattile.



Se sulla pagina del sommario figurano i prezzi occorre indicare anche la classe di efficienza energetica.



## 6. Etichettatura nei cataloghi e nelle offerte

Nei **cataloghi di prodotti** e nelle **offerte** occorre dichiarare la classe di efficienza energetica dell'apparecchio.

Se nei cataloghi i modelli degli apparecchi sono rappresentati sotto forma di tabella, la classe di efficienza energetica può essere indicata senza freccia e senza colori. La classe di efficienza energetica deve essere indicata con caratteri di forma e grandezza uguali alle altre indicazioni tecniche. Nelle offerte la classe di efficienza energetica deve essere indicata con caratteri di forma e grandezza uguali a quelli utilizzati per indicare il prezzo.

<b>Nenn-Wärmeleistung (50/30 °C)</b>				
zweistufig	kW	12,9 – 19,3	16,1 – 23,5	19,3 – 28,9
modulierend	kW	10,3 – 19,3	10,3 – 23,5	12,9 – 28,9
<b>Nenn-Wärmeleistung (80/60 °C)</b>				
zweistufig	kW	12,0 – 18,0	15,0 – 22,0	18,0 – 27,0
modulierend	kW	8,8 – 18,0	8,8 – 22,0	12,0 – 27,0
<b>Abmessungen</b>				
Länge	mm	958	958	1076
Breite	mm	638	638	638
Höhe	mm	1062	1062	1062
<b>Gewicht</b>	kg	148	148	188
<b>Inhalt Kesselwasser</b>	Liter	42,5	42,5	55
<b>Energieeffizienzklasse</b>		A	A	A



Modell XYZ

Modell-Reihe	Modell XYZ Typ	Heizleistung 40/30 °C kW
	(16)	12-16
	(20)	14-20
	(25)	16-25
	(35)	22-35
	(50) <sup>1</sup>	30-50
	(65) <sup>1</sup>	41-65
	(80)	52-80

<sup>1</sup> inkl. RaumBedienmodul (Raumfühler)